

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3426 del 13/06/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO AD USO INDUSTRIALE COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) TITOLARE: SI.STE.M. SRL CODICE PRATICA N. MO18A0032/24VR
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3565 del 13/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno tredici GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

TITOLARE: SI.STE.M. SRL

CODICE PRATICA N. MO18A0032/24VR

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa; con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio

Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/226146 del 13/12/2024 e la successiva integrazione Prot. n. PG/2025/14494 del 24/01/2025 (pratica MO18A0032/24VR), con le quali la ditta SI.STE.M. SRL,

C.F./P.IVA: 01584631202, con sede legale in comune di Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Modena 21, **ha chiesto la variante sostanziale alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata alla medesima con Determina n. 6003 del 23/11/2022 in scadenza al 31/12/2031;

richiamata la Determina n. 6003 del 23/11/2022 di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, rilasciata alle seguenti condizioni:

- **mediante due pozzi** ubicati sul terreno distinto al Catasto del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483:

- pozzo 1, profondo 186 m, con unico tratto filtrante tra 174 e 180 m che capta il corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*;
- pozzo 2, profondo 124 m, con unico tratto filtrante tra 112 e 120 m che capta il corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*;

- con una portata massima di 4,0 l/s dal pozzo 1 e di 7,0 l/s dal pozzo 2, **per un volume massimo complessivo di 100.632 mc/a, ad uso industriale di produzione detergenti liquidi previa deferrizzazione e desalinizzazione per osmosi, irrigazione aree verdi, anti incendio e alimentazione servizi igienici (esclusivamente vasi sanitari WC)**;

- di utilizzare prioritariamente e nella misura massima possibile il pozzo 2 rispetto al pozzo 1, in quanto la derivazione dal pozzo 1 comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", un rischio ambientale (*repulsione*) per impatto moderato e criticità *media* (trend piezometrico negativo), in un contesto areale di subsidenza compresa tra -2,5/0,0 mm/a nel periodo 2006-2016, adiacente ad un cono di subsidenza compresa tra -2,5/-5,0 mm/a in peggioramento nel periodo 2011-2016;

- di monitoraggio dei volumi di prelievo annuali e mensili effettuati da ogni pozzo e di monitoraggio piezometrico in continuo del livello piezometrico nel Pozzo 2; con trasmissione dei relativi dati all'amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno;

preso atto che, dalla documentazione presentata:

- **la variante sostanziale alla concessione consiste** in un aumento di prelievo complessivo fino a 200.000 mc/a e nella realizzazione di un nuovo pozzo (Pozzo 3) con una portata massima di prelievo di 7,0 l/s, in sostituzione del Pozzo 1 e con le medesime caratteristiche di profondità, per decadimento negli ultimi anni della portata di prelievo;
- si richiede il mantenimento del Pozzo 1, da allestire e utilizzare come piezometro per il monitoraggio piezometrico;
- l'aumento di prelievo viene richiesto sulla previsione di un aumento del 50% dell'attività produttiva attuale;
- i due pozzi vengono utilizzati esclusivamente per l'uso industriale, mentre gli usi di irrigazione aree verdi, anti incendio e alimentazione servizi igienici sono soddisfatti dall'acquedotto comunale;

visti, inoltre, i dati di monitoraggio presentati dal richiedente per il periodo 2022-2024;

considerato che l'istanza presentata è da assoggettare al procedimento di concessione, ordinario, previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

considerato che i pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 68 del 26/03/2025 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2024/232625 del 23/12/2024 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, assunto agli atti al Prot. n. PG/2024/234115 del 24/12/2024 ed espresso in senso favorevole, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di

gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la nuova derivazione:**

1. interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, con il Pozzo 2 (prof. 124 m) e con il Pozzo 3 (prof. 186 m), rispettivamente, a partire da p.c., i corpi idrici sotterranei:

- **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore**, codice 0610ER DQ2 PACS, e, **Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI, separati da un limite posto alla profondità di circa 136 m;

- caratterizzati: da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *buono*, da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo e da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, inferiore a 10 m di profondità da p.c. (2014-2019); mentre, solo il corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore risulta ancora caratterizzato da un trend (2002-2019) negativo e da impatti di tipo Piez, ovvero da abbassamento dei livelli piezometrici per prelievi eccessivi;

in un areale con subsidenza compresa tra -2,5 e 0,0 mm/a, nel periodo 2006-2021, posto nelle immediate adiacenze di un cono di subsidenza compreso tra -5/-2,5 mm/a nel periodo 2011-2021;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*" **non comporta un rischio ambientale (attrazione)** per il corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*, per impatto moderato e criticità bassa; **mentre, comporta un rischio ambientale (repulsione)** per il corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*, per impatto moderato e criticità media, ma può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e prescrizioni;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal proponente, in assenza di specifica normativa di settore;

preso atto dai dati monitoraggio presentati dal concessionario per il periodo 2022-2024, che i volumi di prelievo si sono mantenuti sempre al limite di quelli massimi concessi (100.632 mc/a), con uno sforamento fino a circa 112.000 mc nel corso del 2024; che i volumi di prelievo sono

stati equamente ripartiti tra i due pozzi, e, che i livelli di soggiacenza piezometrica statica/dinamica nel Pozzo 2 si sono mantenuti sostanzialmente nei limiti di circa 3/10 m da p.c.;

considerato che:

- le condizioni ambientali dei corpi idrici interessati dall'aumento di prelievo sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle in cui fu rilasciata la concessione vigente; e che i monitoraggi piezometrici nel Pozzo 2 non mostrano trend in peggioramento rispetto a quelli di pianificazione per il relativo corpo idrico d'interesse *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*;

- nelle adiacenze dei pozzi di prelievo persiste dal 2011 un cono di subsidenza compresa tra -2,5/-5,0 mm/a e che in corrispondenza del medesimo insistono diversi importanti prelievi di altre concessioni, effettuati da entrambi i corpi idrici sotterranei d'interesse;

richiamato l'art. 95 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 1 delle Norme del PTA, in premessa, per cui l'utilizzo delle acque pubbliche deve avvenire secondo criteri di solidarietà e consentire un consumo idrico sostenibile;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità, **l'autorizzazione alla perforazione del pozzo 3, può essere rilasciata alle seguenti condizioni:**

1. di dare priorità alla captazione degli acquiferi del corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* compresi fino alla profondità massima di 136 m da p.c.. La possibilità di estendere la perforazione e la captazione all'interno del corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*, fino alla profondità massima di 186 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi non idonei a fornire la portata massima richiesta di 7,0 l/s e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

2. di assentire la variante sostanziale in aumento di

prelievo alla concessione di derivazione di acque pubbliche fino ad un massimo di **150.000 mc/a**, rispetto ai 200.000 richiesti, in coerenza con la previsione di un aumento del 50% dell'attività produttiva attuale e con le prescrizioni di:

- **limitare il volume di prelievo dal nuovo pozzo 3 fino ad un massimo di 50.000 mc/a**, nel caso in cui vengano captati acquiferi del corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*, al fine di non gravarlo con nuovi prelievi, oltre quelli già effettuati, essendo ancora caratterizzato da un trend (2002-2019) negativo e da impatti di tipo Piez, ovvero da abbassamento dei livelli piezometrici per prelievi eccessivi;

- monitorare i volumi di prelievo annuali da ogni pozzo e **il livello piezometrico in continuo sia nel pozzo 2, sia nel pozzo 1, da allestire a piezometro**, per verificare che l'aumento di prelievo non provochi un peggioramento delle condizioni piezometriche nei relativi corpi idrici sotterranei d'interesse e di conseguenza di quelle di subsidenza;

ritenuto inoltre di **autorizzare** il concessionario, **provvisoriamente**, nelle more di realizzazione del nuovo pozzo 3, e, fino al rilascio della variante sostanziale alla concessione, **al prelievo di un volume massimo di 150.000 mc/a dai pozzi 1 e 2, con un limite massimo di 50.000 mc/a dal pozzo 1**, nel rispetto di tutte le altre condizioni poste dalla concessione vigente rilasciata con Determina n. 6003 del 23/11/2022;

verificato che l'aumento di prelievo autorizzato in via provvisoria non comporta un aumento del canone di concessione stabilito con Determina n. 6003 del 23/11/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta SI.STE.M. SRL, C.F./P.IVA: 01584631202, con sede legale in comune di Sant'Agata

Bolognese (BO) in Via Modena 21, **l'autorizzazione alla perforazione** di un nuovo pozzo, denominato pozzo 3, in sostituzione del pozzo 1, sul terreno identificato al Catasto del comune Sant'Agata Bolognese (BO) al foglio 21 mappale 483, **alle seguenti condizioni:**

a) **l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la variante sostanziale in aumento di prelievo alla concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata fino ad un massimo di 150.000 mc/a con le prescrizioni di:**

- limitare il volume di prelievo dal nuovo Pozzo 3 fino ad un massimo di 50.000 mc/a, nel caso in cui vengano captati acquiferi del corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*;

- monitorare i volumi di prelievo annuali da ogni pozzo e **il livello piezometrico in continuo sia nel pozzo 2, sia nel pozzo 1, da allestire a piezometro;**

b) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina;

c) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

d) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

f) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

2) di **autorizzare** il concessionario, **provvisoriamente**, nelle more di realizzazione del nuovo pozzo 3 e fino al rilascio della variante sostanziale alla concessione richiesta con Prot. n. PG/2024/226146 del 13/12/2024, **al prelievo di un volume massimo di 150.000 mc/a dai pozzi 1 e 2 con un limite massimo di 50.000 mc/a dal pozzo 1**, nel rispetto di tutte le altre condizioni poste dalla concessione vigente rilasciata con Determina n. 6003 del 23/11/2022;

3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

5) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Ubaldo Cibir;

7) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Ubaldo Cibir

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita nelle immediate vicinanze del Pozzo 1 e dovrà essere completata dando priorità alla captazione degli acquiferi del corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* compresi fino alla profondità massima di 136 m da p.c.. La possibilità di estendere la perforazione e la captazione all'interno del corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*, fino alla profondità massima di 186 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi non idonei a fornire la portata massima richiesta di 7,0 l/s e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna mediante miscela di cemento bentonite iniettata a pressione dal basso verso l'alto, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino al piano campagna. In caso di colonna di captazione multi falda, dovrà essere inserito uno strato sufficientemente isolante di compactonite tra un filtro e l'altro;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento

di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che

venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Smaltimento materiali di perforazione

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle eventuali prove di pompaggio dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. e acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Misure in situ

13) A fine lavori di perforazione e completamento del pozzo si dovrà:

- effettuare una **prova di pompaggio** sull'acquifero oggetto di captazione (eseguita ad almeno 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata massima di esercizio richiesta);
- **definire la portata critica di esercizio (curva caratteristica del pozzo);**

Allestimento a piezometro del Pozzo 1

14) Per allestire e utilizzare il Pozzo 1 come piezometro, dovranno essere estratte la pompa di prelievo e

la tubazione di mandata e qualsiasi altro manufatto tecnologico presente al suo interno. La bocca pozzo dovrà essere chiusa con flangia a tenuta stagna, provvista di fori di passaggio con chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;

Comunicazioni

15) **il titolare dell'autorizzazione** dovrà comunicare:

a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione**, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica**, con adeguato repertorio fotografico, contenente:

- ✓ la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;
- ✓ la misura del livello piezometrico statico della falda; i dati della prova di pompaggio eseguita: la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio e dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;
- ✓ l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;
- ✓ cartografia alla scala 1:5.000, del sito d'interesse con relativa indicazione dei pozzi e delle relative coordinate geografiche UTM RER;
- ✓ la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento del pozzo;
- ✓ la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di volume installati;
- ✓ la descrizione dell'allestimento a piezometro del Pozzo 1;

16) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.